



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il giudice

dott. Luca Caputo

nel procedimento r.g.n.

avente ad oggetto: assicurazione contro i danni  
ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., la seguente

**SENTENZA**

**TRA**

, rappresentato e difeso dall'avv. \_\_\_\_\_, e  
domiciliato come in atti

**ATTORE**

**E**

**ASSICURAZIONI S.P.A.**, rappresentata e difesa dall'avv. \_\_\_\_\_,  
e domiciliata come in atti

**CONVENUTA**

**CONCLUSIONI:** come da rispettivi atti introduttivi e da discussione orale del  
27.04.2017

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

*Il fatto*

*ha agito in giudizio nei confronti di \_\_\_\_\_ Assicurazioni  
s.p.a. al fine di essere indennizzato da quest'ultima per la distruzione a seguito di  
incendio della propria autovettura, modello Alfa 159 tg. DK417ND, assicurata per  
i danni dalla compagnia assicuratrice convenuta; in particolare, dopo aver*



*premesso che l'autovettura andava completamente distrutta in conseguenza dell'incendio che si sviluppava all'interno della propria autovettura il 20.09.2012 in S. Felice a Canello, ha dedotto che, nonostante il veicolo fosse stato fatto periziare dalla compagnia assicuratrice, non era stato corrisposto da quest'ultima alcun indennizzo, ritenendo che l'incendio fosse di origine doloso e come tale non indennizzabile. In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale accerti che il sinistro rientra nelle condizioni della polizza sottoscritta dall'attore e la condanni al pagamento dell'importo per cui la vettura è assicurata, pari ad € 11.500,00, o nella diversa somma ritenuta giusta; con vittoria di spese con attribuzione e condanna anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c..*

*Costituitasi in giudizio, la Assicurazioni s.p.a. ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda perché generica, nonché contraddittoria chiedendosi il risarcimento dei danni; nel merito ha dedotto che grava sull'attore l'onere di dimostrare i fatti costitutivi della pretesa evidenziando che nel caso di specie i vigili del fuoco intervenuti nell'immediatezza dell'incendio, pur non individuando con certezza la causa del medesimo, non hanno escluso che esso fosse stato causato da ignoti, il che rendeva inoperante la polizza che non copre l'incendio doloso; relativamente all'ammontare della richiesta risarcitoria, ne ha eccepito l'eccessività, poiché da visura PRA risulta che il veicolo fu acquistato per € 9.700,00 e dall'accertamento compiuto dal perito incaricato dalla compagnia, che il valore commerciale era di € 9.900,00, importo al quale deve comunque applicarsi la franchigia del 10%. In conseguenza di ciò ha chiesto il rigetto della domanda con vittoria di spese.*

*Ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, all'udienza del 30.05.2016 era formulata proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. alle parti, accettata dall'attore e non dalla compagnia assicuratrice ed era quindi rinviata all'udienza odierna per la decisione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..*

## **LA DECISIONE**

### **Questioni preliminari**

**1.** Preliminarmente va respinta l'eccezione di nullità ed inammissibilità della domanda, che risulta sufficientemente specifica sia con riferimento all'individuazione dei fatti posti alla base della pretesa azionata, che dell'oggetto della domanda proposta.



2. Quanto al fatto che nelle conclusioni si parli di risarcimento dei danni, si tratta di un'imprecisione terminologica che non determina alcuna ripercussione sulla validità della domanda proposta: dal complessivo tenore della stessa, infatti, è chiaro che si invoca la responsabilità contrattuale della compagnia assicuratrice per non aver indennizzato un evento dannoso in relazione al quale si assume la sussistenza della copertura assicurativa. Del resto, dal tenore della difesa della compagnia assicuratrice convenuta emerge che quest'ultima si è difesa compiutamente sia sotto il profilo processuale che nel merito e, quindi, anche sotto questo profilo, la domanda appare completa, sufficientemente specifica e non contraddittoria.

### **Il merito**

1. Nel merito la domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono.

L'attore invoca la polizza di assicurazione "Primo Global", stipulata con \_\_\_\_\_ che copre non solo la responsabilità civile automobilistica, ma anche l'incendio del veicolo (cfr. all. 6 produzione parte attrice), e chiede di essere indennizzata dalla compagnia assicuratrice poiché, in occasione di un incendio verificatosi il 20.09.2012. Quest'ultima circostanza, ossia il fatto storico dell'incendio con completa distruzione del veicolo trova riscontro nel rapporto redatto dai vigili del fuoco intervenuti nell'immediatezza dell'incendio, in cui si riferisce che *"L'autovettura veniva totalmente distrutta dall'incendio, tranne che nella parte posteriore sinistra"* (cfr. all. 8 produzione parte attrice).

Parte attrice ha, quindi, provato la sussistenza dei presupposti in base ai quali sorge l'obbligo dell'indennizzo in capo alla compagnia assicuratrice convenuta, producendo il contratto, documentando l'evento dannoso rispetto al quale ha chiesto di essere indennizzata ed allegando l'altrui inadempimento. Ciò in conformità con i consolidati principi in tema di riparto dell'onere probatorio in materia di inadempimento contrattuale, in base ai quali al creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, il risarcimento dei danni o l'inadempimento incombe solo l'onere di provare la fonte del proprio diritto (contratto o disposizione di legge) ed allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte (e il nesso causale tra la violazione del contratto e i danni), mentre grava sul debitore convenuto l'onere di provare la non imputabilità dell'inadempimento, o dell'inesatto adempimento (cfr. Cass. SS.UU. n. 13533/01, confermata, tra le altre, da Cass. n. 2387/04 e n. 3373/10).

A fronte di ciò, la convenuta ha eccepito di non dover corrispondere l'indennizzo, in virtù di quanto previsto dall'art. 2 delle condizioni generali di polizza - in verità neanche prodotte per



esteso, ma solo richiamate sinteticamente nella polizza in atti - che escluderebbe la copertura assicurativa in caso di incendio doloso.

L'assunto prospettato da parte convenuta - e che era onere di quest'ultima provare in quanto fattore impeditivo rispetto all'operatività della polizza (cfr. Cass. n. 17024/15) - non può dirsi provato sulla base del rapporto in atti dei vigili del fuoco, che si limita sul punto ad affermare che: *"non si esclude un'eventuale azione dolosa da parte di ignoti"*. L'affermazione contenuta nel verbale, infatti, che peraltro costituisce una valutazione dei vigili intervenuti e non una constatazione, è formulata in termini dubitativi e non prova in alcun modo che il sinistro abbia avuto origine dolosa, indicando quest'ultima soltanto come una possibilità. Peraltro, l'attore ha depositato in atti anche certificato della Procura della Repubblica in cui si comunica che il Giudice per le Indagini Preliminari ha emesso decreto di archiviazione del procedimento per essere rimasti ignoti gli autori del reato (cfr. art. 9). Anche sotto questo profilo, quindi, non vi è univocità atteso che poter ritenere configurato il reato occorre che ricorra in concreto l'elemento psicologico del reato, che nel caso di specie non può comunque ritenersi sussistente non essendosi identificato alcun autore dell'ipotizzato reato.

Né assume rilievo la richiesta di prova testimoniale articolata dalla difesa di parte convenuta, tesa a dimostrare la stessa circostanza riferita nel verbale richiamato, ossia la sussistenza di una situazione di dubbio circa l'origine dolosa dell'incendio, trattandosi di una circostanza che, anche qualora fosse stata confermata dal teste indicato, avrebbe dimostrato solo l'esistenza di una situazione di dubbio sull'origine del sinistro.

Né può ritenersi, come prospetta la difesa della compagnia assicuratrice convenuta nella memoria conclusionale autorizzata, che vi siano elementi presuntivi che fanno ritenere che l'incendio sia stato doloso. In primo luogo, come osservato, la affermazione contenuta nel verbale dei vigili del fuoco è troppo vaga e dubitativa per essere intesa come univoca; inoltre, gli altri elementi documentali (decreto di archiviazione e contenuto della denuncia querela, in cui lo stesso denunciante sembra escludere la natura dolosa dell'incendio), non sono affatto univoci e tali, quindi, da poter essere intesi come elementi che, unitamente considerati, dimostrino in via presuntiva la natura dolosa dell'incendio.

A ciò si aggiunga che, trattandosi di una clausola, quella di esclusione della operatività della polizza, che limita l'efficacia della stessa in presenza di fatti astrattamente indennizzabili, la relativa interpretazione deve essere rigorosa, nel senso che occorre che vi sia la prova certa del verificarsi dei fatti che escludono l'operatività della polizza in questione, prova che, per tutto quanto osservato, non può dirsi raggiunta.



2. Affermata l'operatività della polizza, occorre accertare l'importo che può essere liquidato all'attore a titolo di indennizzo per la perdita del veicolo. Per quanto concerne l'entità dell'indennizzo, risulta congrua la stima contenuta nella perizia di stima redatta per conto della compagnia assicuratrice, che quantifica in € 9.900,00 il valore pre-sinistro della vettura (cfr. all. 5 produzione parte convenuta). Si tratta, infatti, di un importo maggiormente in linea con il valore del veicolo riportato nel certificato PRA (che lo indica in € 9.700,00).

Non va applicata la franchigia, poiché dall'esame delle relative condizioni di polizza risulta che essa è relativa esclusivamente all'ipotesi del furto.

Alla luce di ciò, tenuto conto del tempo trascorso dalla richiesta di indennizzo e dal sinistro, rispetto al quale, in considerazione della ritardata liquidazione l'attore ha chiesto espressamente il riconoscimento, Assicurazioni, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, va condannata al pagamento di € 10.400,00 in favore di , oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.

#### **Spese processuali**

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio ai sensi del D.M. 55/14 secondo i valori medi dello scaglione di riferimento (fino ad euro 26.000,00), con riduzione al 50% delle voci relative alle fasi istruttoria e decisoria, tenuto conto della limitata attività processuale svolta in queste fasi, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta, con attribuzione al procuratore antistatario avvocato , che ne ha fatto richiesta.

#### **Responsabilità aggravata ex art. 96 terzo comma c.p.c.**

Devono ritenersi sussistenti, inoltre, i presupposti per la condanna della convenuta a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., condanna che può essere pronunciata anche d'ufficio come risulta dal tenore letterale della norma. Al riguardo, deve osservarsi come il presupposto per la responsabilità aggravata di cui alla disposizione in parola sia da rinvenirsi nella condotta di chi abbia agito con mala fede o colpa grave (condizioni espressamente richiamate dal primo comma dell'art. 96 c.p.c. e che possono estendersi – per identità di *ratio* e comunanza di disciplina – anche alla fattispecie di cui al terzo comma della medesima disposizione).

Nel caso di specie la colpa grave in capo all'odierna convenuta può desumersi dalla manifesta infondatezza delle difese svolte, sia per quanto riguarda le eccezioni preliminari, sia per quanto riguarda le eccezioni di merito, tenuto conto



di quanto evidenziato in motivazione in ordine alla mancanza di elementi probatori che in termini di certezza o elevata probabilità potessero indurre a ritenere doloso il sinistro causato. In altri termini, gli elementi prospettati per suffragare la propria tesi della non operatività della polizza appaiono davvero troppo “deboli”, sotto il profilo giuridico e processuale, per poter giustificare una posizione di ferma resistenza al pagamento, ed anche ad ipotesi conciliative, assunta durante tutto l’arco del giudizio dalla compagnia convenuta.

E’ evidente che, quando si applica lo strumento dell’art. 96, terzo comma, c.p.c. non si intende “sanzionare” una condotta (il difendersi in giudizio) ricollegabile ad un principio avente sempre rango costituzionale (ovverosia, il diritto ex art. 24 Cost.), bensì di far fronte ad un abuso dello strumento processuale: non si può cioè far discendere dall’art. 24 Cost. una sorta di diritto di agire o resistere in giudizio “a qualunque costo” (e quindi anche a fronte di posizioni giuridiche palesemente temerarie), postulando quella disposizione che l’esercizio del diritto abbia comunque luogo nel rispetto dei canoni di buona fede e lealtà processuale (riconducibili peraltro ad altra disposizione di rango costituzionale: l’art. 2 Cost. nella parte in cui richiama i doveri di solidarietà politica, economica e sociale).

In altri termini, deve ritenersi che la facoltà processuale di resistere non possa in alcun modo “trasmodare” in una opposizione “a qualunque costo”, disancorata da un qualsivoglia fondamento giuridico (come nel caso di specie), legittimando in tal modo una difesa diretta unicamente a procrastinare e/o ritardare l’accertamento del diritto di colui che agisce in giudizio.

E ciò anche in considerazione del fatto che, nel corso del giudizio, è stata formulata una proposta conciliativa ex art. 185 *bis* c.p.c. che, pur sfavorevole all’attore sotto il profilo del *quantum*, considerato quanto richiesto in citazione, è stata da egli accettata, e non invece dalla compagnia assicuratrice che, disattendendo la logica conciliativa della proposta ex art. 185 *bis* c.p.c., ha motivato il proprio rifiuto richiamando anche in tale sede le proprie eccezioni processuali e, soprattutto, di merito rivelatesi infondate; ciò considerato anche che il quantum riconosciuto in sentenza risulta maggiore di quello indicato nella proposta conciliativa ex art. 185 *bis* c.p.c. rifiutata dalla compagnia assicuratrice. Una tale forma di opposizione, finisce, quindi, inevitabilmente con l’assumere i caratteri della temerarietà di cui all’art. 96, terzo comma, c.p.c., in quanto



finalizzata ad un obiettivo diverso dall'effettivo *ius dicere*, con la conseguente ammissibilità della sanzione processuale di cui alla disposizione in parola. Ciò considerato, in particolare, il comportamento inutilmente defatigatorio tenuto dalla convenuto rispetto alle legittime aspettative di un contraente che stipula una polizza assicurativa nell'auspicio che, nel momento in cui si verificano eventi indennizzabili, la compagnia assicuratrice provveda al relativo indennizzo senza interpretare le circostanze di fatto in maniera solo ad essa favorevole, ossia nel senso di escludere l'operatività della polizza.

Ai fini della determinazione della somma da liquidarsi ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. (liquidazione da farsi in via equitativa, stante il richiamo all'equità operato dalla disposizione in parola), ritiene questo giudice che costituisca utile parametro l'importo liquidato a titolo di spese legali: la determinazione delle spese legali rappresenta infatti un indice del costo dell'attività giurisdizionale cui abbia dato luogo l'azione giudiziaria temeraria, atteso che le spese legali sono comunque parametrize al valore della causa. L'importo liquidato ai sensi dell'art. 91 c.p.c., deve essere quindi quantificato in misura pari alla metà di quello già liquidato a titolo di spese legali.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 5960/2015, come innanzi proposta, così statuisce:

1. accerta e dichiara il diritto di \_\_\_\_\_ ad essere indennizzato per l'incendio della vettura avvenuto il 20.09.2012 assicurata con la polizza "Prima Global" stipulata con \_\_\_\_\_ Assicurazioni s.p.a., e, per l'effetto, condanna quest'ultima, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento in favore di \_\_\_\_\_ di € 10.400,00, importo già rivalutato, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
2. condanna \_\_\_\_\_ Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento in favore di \_\_\_\_\_ delle spese processuali, che liquida in € 244,70 per spese vive ed € 3.225,00 per compenso professionale ex D.M. 55/14, oltre IVA, CPA con attribuzione al procuratore antistatario avv.to \_\_\_\_\_, che ne ha fatto richiesta;



3. condanna Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante  
*pro tempore*, al pagamento in favore di di € 1.612,50 a titolo  
di responsabilità aggravata ex art. 96, terzo comma, c.p.c.

S. Maria C.V., 27.04.2017

Il giudice  
dott. Luca CAPUTO

